

Determinazione n. 133 del 23 ottobre 2026

Oggetto: Lavori di ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p. Liquidazione fattura in acconto n. 2.
CIG: B645D67F6C – CUP: D38I25000040005

IL DIRETTORE

- Visto:
- l’art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
 - gli artt. 16 e 18 della legge delega 124/2015;
 - la legge delega 11/2016;
 - le direttive UE 2014/23 – 24 – 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari ed ai settori speciali;
 - il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli art. 1, 2, 3 e 7 c. 2 e 3 per le società in house;
 - il D.Lgs. 175/2016 ed in particolare per le società in house gli artt. 4 (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), c. 2, lett. c) esclusa e 16, nel seguito anche indicato come il TU 2016;
 - la legge provinciale (l. p.) 19/2016, con particolare riferimento all’art. 7, cc. 1 e da 11 a 13;
 - la l. p. 27/2010, con particolare riferimento all’art. 24;
 - la l. p. 3/2006, con particolare riferimento all’art. 33;
 - la l. p. 1/2005, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18 – bis;
 - la l. p. 19/2016, con particolare riferimento all’art. 7;
 - l’art. 97 della Costituzione;
 - lo statuto di questo ente locale;
 - lo statuto della società partecipata nel seguito richiamata;
 - il bilancio di previsione 2026 e successive variazioni;

considerato:

- che la Rosa dei Venti A.p.s.p. partecipa direttamente al capitale della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., c.f. n. 02126520226, con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (Trento), avendo sottoscritto n. 4589 (quattromilacinquecentoottantanove) azioni su un totale di n. 5.500.000 azioni ordinarie del valore unitario nominale di euro 1,00.- [uno], pari al 0,0834% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- che trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d’interesse generale e nell’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all’ente socio;
- che la partecipata è soggetta alla revisione straordinaria di cui all’art. 24, TU 2016;
- che l’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell’art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, TU 2016;

tutto ciò premesso:

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 31 marzo 2025 con cui è stata approvata la convenzione con la società partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p. CIG: B645D67F6C – CUP: D38I25000040005;

Considerato che ai sensi della convenzione sopra richiamata la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. si impegnavà, tra le altre cose, alla “e) verifica e validazione del progetto esecutivo; f) l’affidamento dei lavori e servizi a sensi di legge”;

Rilevato che con avviso di data 22.01.2026 si rendeva noto che, con Determinazione del Direttore della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. n. 05 di data 22.01.2026 venivano avviate le procedure per l’affidamento dei lavori, mediante il sistema di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 19 della L.P. 2/2016, dell’art. 30 comma 5bis e dell’art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV Capo V e degli artt. 63 e 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020.

Preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere edili, di cui alla determina del direttore generale n. 36/2026, alla ditta CALIARI GIUSEPPE & C. S.R.L. con sede in 38077 COMANO TERME (TN) FRAZIONE CARES N. 119 C.F. e P.I. n. 01099500223 che ha presentato un’offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 784.747,38, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 27.918,94.

Preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere elettriche, di cui alla determina del direttore generale n. 33/2026, alla ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL con sede in STREMBO in Via acquedotto n. 7 C.F. e P.I. n. 02608570228 che ha presentato un’offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 193.258,39=, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 7.144,35.

Preso atto dell’aggiudicazione definitiva delle opere termoidrauliche, di cui alla determina del direttore generale n. 34/2026, alla ditta KLIMATECH S.R.L. a socio unico con sede in PORTE DI RENDENA (TN) Via Dell’artigianato n. 21 C.F. e P.I. n. 02000430229 che ha presentato un’offerta economica pari ad un importo al netto di

IVA di Euro 220.055,95 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 8.652,86.

Vista la consegna dei lavori di cui al relativo verbale del 4 maggio 2026 che ha fissato la data prevista per l’ultimazione dell’intervento al 8 gennaio 2027.

Visto altresì il capitolato speciale d’appalto, norme amministrative dove è prevista l’anticipazione a norma dell’art. 46 bis della legge provinciale nella misura del 20% con il limite massimo di 2 milioni di euro come previsto dall’articolo 46 bis, commi 1 e 4 bis della lp 26/1993.

Visto altresì l’art. 8 della Convenzione sottoscritta tra la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. e l’A.P.S.P. Rosa dei Venti del 15.04.2025 che prevede: ”A fronte delle obbligazioni assunte dalla società con la presente convenzione, spetta ad essa un corrispettivo pari alla sommatoria di tutti i costi diretti, inerenti le varie fasi dell’attività, sostenuti e rendicontati dalla società, maggiorata della quota dei costi generali di funzionamento della medesima mediante il pagamento delle somme necessarie di cui trattasi, anche attraverso anticipazioni eventualmente richieste dalla società sulla base di fabbisogni di cassa per un ammontare massimo del 90% (novanta per cento) dell’importo stabilito sulla base di stati di avanzamento certificati dalla società”.

Vista la richiesta di anticipazione per fabbisogni di cassa inviata dalla società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. dd. 23.10.2026 agli atti prot. n. 2118 di medesima data.

Viste ed esaminate le singole spese presentate per la liquidazione e preventivamente autorizzate.

Accertata la regolarità della documentazione presentata.

Considerato che lo Statuto dell’Azienda approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 132 del 17.05.2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di autonome determinazioni.

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.

Visto il regolamento aziendale sull’attività contrattuale.

DETERMINA

1. La liquidazione e il pagamento della fattura di acconto n. 2 del complessivo importo di € 509.124,35, riferita alla convenzione con la società partecipata E.S.Co BIM e Comuni del Chiese S.p.A. per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede della Rosa dei Venti A.p.s.p. CIG B645D67F6C - CUP D38I25000040005
2. Di dichiarare che la spesa complessiva di € 509.124,35 sarà imputata al conto immobilizzazioni materiali in corso.
3. Di disporre che, ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972, per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti il versamento dell’IVA sarà effettuato dall’Ente direttamente all’Erario.
4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.
5. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * *

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.